

proposta di legge n. 178

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 15 febbraio 2012

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
" OSPEDALI RIUNITI MARCHE SUD "

Signori Consiglieri,

il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2014 (PSSR) recentemente approvato dall'Assemblea Legislativa regionale prevede l'integrazione funzionale delle strutture ospedaliere di Ascoli e San Benedetto, finalizzata alla realizzazione di un sistema di eccellenza che costituisca centro di riferimento per la parte sud della Regione, così come avvenuto per la parte nord con l'istituzione dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord.

La costituzione di una realtà integrata di eccellenza anche in tale contesto, secondo gli indirizzi del PSR, deve rappresentare il punto di riferimento per la copertura della domanda dei

residenti in modo complementare con le altre strutture presenti sul territorio, così da offrire all'intero bacino di utenza una gamma completa di servizi che si integrano ed eliminano inefficienti duplicazioni su particolari aree specialistiche.

L'articolo 1 della proposta istituisce l'Azienda ospedaliera.

L'articolo 2 detta disposizioni specifiche in materia di costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera.

L'articolo 3 aggiorna e modifica la l.r. 13/2003 in relazione alla istituzione dell'Azienda ospedaliera Marche Sud, mentre l'articolo 4 converte le disposizioni transitorie.

Art. 1

(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)

1. E' istituita l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Sud", nell'ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora la struttura ospedaliera "C. e G. Mazzoni" del presidio ospedaliero dell'ASUR - Zona territoriale n. 13 e la struttura ospedaliera "Madonna del Soccorso" del presidio ospedaliero dell'ASUR - Zona territoriale n. 12.

Art. 2

(Costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera)

1. L'Azienda di cui all'articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L'atto aziendale disciplina ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda ospedaliera assicurando, in particolare, l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali delle zone di riferimento con quella delle altre strutture e dei soggetti erogatori pubblici e privati.

3. L'atto aziendale di cui al comma 2 individua le caratteristiche delle strutture ospedaliere di cui all'articolo 1, diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell'Azienda ospedaliera, definendo la loro autonomia gestionale e operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 13/2003, è sostituito dal seguente:

"1bis. Per Aziende ospedaliere, ai fini della presente legge, si intendono l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" con sede in Ancona, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" con sede a Pesaro e l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Sud" con sede ad Ascoli Piceno."

Art. 4*(Disposizioni transitorie)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente e gli enti locali interessati, stabilisce, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 gli indirizzi ed i criteri per l'elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'Azienda ospedaliera e l'ASUR.

2. Il procedimento di formazione dell'atto aziendale è disciplinato dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2003.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera.

4. L'Azienda ospedaliera si intende costituita con l'adozione dell'atto aziendale da parte del Direttore generale nominato ai sensi del comma 3 e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti le strutture ospedaliere di cui all'articolo 1, secondo gli indirizzi di cui al comma 1.